

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 2 OTTOBRE 2015, N. 39819: in tema di sequestro preventivo per reati urbanistici commessi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo persino nel caso in cui l'edificazione sia stata ultimata.

«Con riguardo, in particolare, all'elemento del carico urbanistico, va ricordato che in tema di sequestro preventivo per reati urbanistici commessi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo persino nel caso in cui l'edificazione sia stata ultimata, in quanto il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale, indipendentemente dall'effettivo danno al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3^a 18.9.2013 n. 42363, Colicchio, Rv. 257226). Così come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte che, anche nel caso di immobili ultimati, si profila sempre il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato connesso all'aumento del carico urbanistico derivante dall'uso dell'immobile al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti (così, Sez. 3^a 22.1.2003n. 9058, P.M. in proc. - Sferratore, Rv. 224173). »



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/02/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
Dott. RENATO GRILLO
Dott. GUICLA MULLIRI
Dott. VITO DI NICOLA
Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA
N. 251/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 35560/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MATINO ENRICO N. IL 28/03/1948

avverso l'ordinanza n. 856/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
04/06/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Baddi
in senso del ricorso

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 4 giugno 2014 il Tribunale di Napoli – Sezione per il Riesame – rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di MATINO Enrico avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari di quel Tribunale il 12 maggio 2014, avente per oggetto un manufatto sito nella Via Cupa Canaldoli n. 20, costituito dalla sopraelevazione su preesistente manufatto sito al piano terra, di una struttura fissa realizzata senza il prescritto permesso di costruire ed in zona paesaggisticamente vincolata.

1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso l'indagato a mezzo del proprio difensore di fiducia lamentando carenza di motivazione in quanto apparente sia con riferimento alle esigenze cautelari – ed in particolare al *periculum in mora* – sia al *fumus criminis* sostenendo l'inconfigurabilità dell'ipotizzato reato di cui all'art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/01, in relazione alla natura del manufatto adibito a ricovero di attrezzi agricoli e di animali e dunque inidoneo ad essere utilizzato quale abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, oltre che consistenti – in riferimento alla dedotta assenza di motivazione relativamente alle esigenze cautelari – in censure in fatto non prospettabili in sede di legittimità. Va, anzitutto, rilevato che il Tribunale ha tenuto conto, ai fini della valutazione del *fumus commissi delicti*, di circostanze oggettive compendiate negli accertamenti di P.G. che comprovavano la realizzazione, per un verso, di opere nuove (una sopraelevazione definita come risalente ad epoca assai recente) e, per altro verso, di opere certamente destinate ad un uso abitativo in considerazione della qualità e struttura degli infissi. In riferimento, poi, al profilo relativo alle esigenze cautelari, il Tribunale ne ha confermato la sussistenza sia in relazione alla funzione abitativa del manufatto, sia in relazione all'aumento del carico urbanistico.

1.1 Appare utile ricordare in questa sede che in tema di misure cautelari di carattere reale è possibile ricorrere in Cassazione esclusivamente per inosservanza (od erronea applicazione) della legge penale e mancanza assoluta della motivazione ovvero per motivazione meramente apparente: conseguentemente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è consentito, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (in termini Sez. 6[^] 10.1.2013 n. 6589, Gabriele, Rv. 254893).

2. Le censure proposte sul punto dalla difesa del ricorrente, rivolte ad evidenziare l'assenza o comunque, l'apparenza della motivazione tanto in ordine al *fumus commissi delicti*, quanto in ordine al *periculum in mora*, non colgono nel segno, trattandosi di rilievi generici

- perché reiterativi di analoghe censure sollevate con la istanza di riesame, oggetto di attenta e
- corretta valutazione da parte del Tribunale, oltre che manifestamente infondate, tenuto conto della natura ed entità delle opere che richiedevano, in ogni caso, il rilascio di un permesso di costruire.

3. In aggiunta a tali considerazioni osserva il Collegio che le censure sollevate in ordine alla destinazione abitativa del manufatto basate sull'assenza di impianti tecnologici atti a giustificare tale diverso uso e sulla certa ed esclusiva destinazione di quel manufatto per scopi agricoli del fondo contengono profili in fatto destinati a prospettare una situazione diversa da quella ricostruita dal Tribunale.

3.1 La motivazione resa sul punto dal Tribunale, seppure sintetica, dà conto, anzitutto, del *fumus criminis* basato anche sulle risultanze della relazione di servizio redatta dai verbalizzanti in sede di sopralluogo; ancora, del *periculum in mora* rappresentato dall'aumento del carico urbanistico, in considerazione delle finalità abitative della sopraelevazione realizzata.

3.2 Con riguardo, in particolare, all'elemento del carico urbanistico, va ricordato che in tema di sequestro preventivo per reati urbanistici commessi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo persino nel caso in cui l'edificazione sia stata ultimata, in quanto il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale, indipendentemente dall'effettivo danno al paesaggio e dall'incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3^a 18.9.2013 n. 42363, Colicchio, Rv. 257226). Così come è stato ripetutamente chiarito da questa Corte che, anche nel caso di immobili ultimati, si profila sempre il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato connesso all'aumento del carico urbanistico derivante dall'uso dell'immobile al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti (così, Sez. 3^a 22.1.2003n. 9058, P.M. in proc. Sferratore, Rv. 224173).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di € 1.000,00 – reputata congrua – da versarsi alla cassa delle Ammende avendo il ricorrente dato causa alla inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

Renato Grillo

Il Presidente

Saverio Felice Mannino

